

**Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Longevity Health Products/UAMI — Celltech Pharma (Cellutrim)****(Causa T-169/07)**

(2007/C 155/72)

*Lingua di deposito del ricorso: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Longevity Health Products Inc. (Nassau, Bahamas) (Rappresentante: avv. J. E. Korab)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Celltech Pharma GmbH & Co. KG

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 7 marzo 2007 e respingere la domanda di nullità della Celltech Pharma GmbH & Co. KG diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 3 979 036, nonché
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità:* Il marchio denominativo «Cellutrim», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35 (Marchio comunitario n. 3 979 036).

*Titolare del marchio comunitario:* La ricorrente.

*Parte che richiede la nullità del marchio comunitario:* Celltech Pharma GmbH & Co. KG.

*Diritto di marchio di colui che richiede la nullità:* Marchio denominativo «Cellidrin» per prodotti della classe 5.

*Decisione della divisione di annullamento:* Annullamento del marchio comunitario in questione per prodotti appartenenti alla classe 5.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* Errata motivazione da parte della commissione di ricorso, in quanto tra i marchi contrapposti non sussiste rischio di confusione.

**Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Volkswagen/UAMI (TDI)****(Causa T-174/07)**

(2007/C 155/73)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Volkswagen AG (Wolsburg, Germania) (Rappresentante: avv. S. Risthaus)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 marzo 2007, notificata il 23 marzo 2007, nel procedimento R 1479/2005-1;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* marchio denominativo «TDI», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 7, e 37 (Domanda di registrazione n. 842 302).

*Decisione dell'esaminatore:* Rigetto della domanda.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- Violazione dell'art. 62, n. 2 del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, per inosservanza della decisione della commissione di ricorso 12 maggio 2003 nel procedimento R 53/2002-4;
- Violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, perché non è stato svolto regolarmente l'esame d'ufficio dei fatti;
- Violazione dell'art. 7, n. 1 lett. b), del regolamento n. 40/94 per diniego del carattere distintivo del marchio richiesto;
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 perché si è ritenuto che il marchio richiesto abbia funzione descrittiva;
- Violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 perché si è ritenuto che il marchio richiesto, con l'uso, non abbia acquisito carattere distintivo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).